

### 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1971

(63<sup>a</sup> seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente RUSSO

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione congiunta:

« Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia » (22) (D'iniziativa dei senatori Codignola ed altri);

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (279) (D'iniziativa dei senatori Pellicanò ed altri);

« Norme per una sperimentazione creativa di una nuova " Biennale " di Venezia » (526) (D'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri);

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " » (576) (D'iniziativa dei senatori Caron ed altri):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1102, 1103, 1105 e <i>passim</i>
ANTONICELLI . . . . .	1103, 1104, 1116 e <i>passim</i>
CARRARO . . . . .	1104, 1120, 1121 e <i>passim</i>
CASTELLACCIO . . . . .	1111, 1121
DE ZAN, relatore alla Commissione . . . . .	1103, 1104 1105 e <i>passim</i>
FERRONI . . . . .	1102, 1103, 1107 e <i>passim</i>
GIANQUINTO . . . . .	1103, 1104, 1105 e <i>passim</i>
GIARDINA . . . . .	1124
LIMONI . . . . .	1110, 1118, 1119
PIOVANO . . . . .	1108
PREMOLI . . . . .	1119
ROMANO . . . . .	1117, 1129
ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	1103, 1105, 1106 e <i>passim</i>
SPIGAROLI . . . . .	1103, 1104, 1109 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Baldini, Bertola, Carraro, Castellaccio, De Zan, Farneti Ariella, Giardina, La Rosa, Limoni, Papa, Pellicanò, Piovano, Romano, Smurra, Spigaroli.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Bloise, Falcucci Franca e Rossi, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Ferroni, Zenti e Gianquinto.

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Romita.

FARNETI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione congiunta dei disegni di legge:

« Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia » (22), d'iniziativa dei senatori Codignola ed altri;

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia » (279), d'iniziativa dei senatori Pellicanò ed altri;

« Norme per una sperimentazione creativa di una nuova " Biennale " di Venezia » (526), d'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri;

« Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " (576), d'iniziativa dei senatori Caron ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente dei disegni di legge:

« Nuovo ordinamento dell'Ente Autonomo la Biennale di Venezia », d'iniziativa dei senatori Codignola, Ferroni, Caleffi e Tolloy; « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia », d'iniziativa dei senatori Pellicanò, Valori, Di Prisco, Albarello, Naldini, Filippa, Masciale, Tomassini, Preziosi, Menchinelli, Raia, Cuccu e Li Vigni; « Norme per una sperimentazione creativa di una nuova " Biennale " di Venezia », d'iniziativa dei senatori Gianquinto, Renda, Fabiani, Venanzi, Romano, Bertoli, Bonazzola Ruhl Valeria, Pirastu, Borsari e Li Causi; « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " », d'iniziativa dei senatori Caron, Mazzarolli, Oliva, Baldini, Dal Falco, Montini, Limoni, Forma, Segnana, Dal Canton Maria Pia, Tiberi, Dalvit, Carraro, Del Nero, Cerami, Bartolomei, Perrino, Coppola e Valsecchi Pasquale.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri la Commissione ha approvato l'articolo 17.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 18.

#### Art. 18.

Alla preparazione e allo svolgimento delle attività e delle manifestazioni della Biennale cooperano commissioni di esperti nominate dal Consiglio direttivo per ciascun settore.

Ciascuna commissione è composta da un massimo di cinque membri esperti nelle relative materie e dal direttore del settore che le convoca e le presiede. A far parte delle Commissioni possono essere chiamati anche esperti stranieri.

Le commissioni durano in carica due anni e i loro membri non possono essere immediatamente confermati.

Il senatore Gianquinto ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo. Do lettura dell'emendamento.

#### Art. 18.

Alla preparazione e allo svolgimento delle attività e delle manifestazioni della Biennale cooperano Commissioni per:

- l'arte figurativa;
- l'arte cinematografica;
- il teatro di prosa;
- la musica.

La Commissione per l'arte figurativa è composta di sette membri, di cui tre eletti dalle assemblee delle associazioni dei pittori, scultori, *designers* e degli ordini degli architetti; tre dalle assemblee delle associazioni dei critici d'arte; uno dalle assemblee delle associazioni che rappresentano l'artigianato artistico.

La Commissione per l'arte cinematografica è composta di sei membri: tre eletti dalle assemblee delle associazioni degli autori cinematografici e tre dalle assemblee delle associazioni dei critici cinematografici.

La Commissione per il teatro di prosa è composta di sei membri, di cui tre eletti dalle assemblee delle associazioni degli autori drammatici e dei registi teatrali e tre dalle assemblee delle associazioni dei critici drammatici.

La Commissione per la musica è composta di sette membri, di cui tre eletti dalle assemblee delle associazioni dei compositori, tre dalle assemblee delle associazioni dei critici musicali, uno dalle società concertistiche.

Le Commissioni durano in carica due anni. I componenti non possono essere immediatamente riconfermati.

Le deliberazioni sono valide a maggioranza di voti.

Ogni Commissione elegge nel proprio seno un Segretario. La Presidenza è tenuta a turno da ciascun componente della Commissione.

F E R R O N I . Mi dichiaro contrario all'emendamento presentato dal senatore Gianquinto.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, sostitutivo dell'intero articolo 18, presentato dal senatore Gianquinto.

(Non è approvato).

Sempre il senatore Gianquinto ha presentato, in via subordinata, un emendamento tendente ad inserire, alla fine del primo comma, le seguenti parole aggiuntive: « e scelti su un elenco indicativo di artisti, critici, autori, operatori culturali proposti dalle associazioni sindacali a carattere nazionale ».

GIANQUINTO. Scopo dell'emendamento è quello di far sì che i componenti delle Commissioni siano eletti con la partecipazione anche dal basso e non soltanto con scelte dall'alto.

FERRONI. Non so rendermi conto di come si possa parlare di scelta « dall'alto », quando abbiamo una Commissione già scelta dal basso!

ANTONICELLI. Sono perfettamente d'accordo con il collega Gianquinto; l'indicazione da lui proposta serve anche a placare la contestazione messa in atto dalle associazioni artistiche. Inoltre l'aggettivo « indicativo » non vuol significare un elenco vincolante: rappresenta un modo di dare delle indicazioni utili ai gruppi interessati costituendo un impegno per soddisfare legittime esigenze.

SPIGAROLI. Non ritengo che la proposta sia accettabile, proprio per il fatto che l'elenco non è vincolante. Essendo, infatti, semplicemente indicativo, esso potrebbe creare delle situazioni antipatiche e spiacevoli, in quanto è chiaro che il consiglio direttivo, avendone la facoltà, potrà sempre scegliere al di fuori di questa lista. Conseguentemente, le associazioni che hanno pre-

disposto i nominativi contenuti nella lista stessa, potrebbero sentirsi offesi e potrebbero perciò crearsi delle situazioni di risentimento.

Sono perciò contrario all'emendamento.

GIANQUINTO. Quanto lei dice, onorevole collega, avviene anche per la nomina del comitato direttivo.

SPIGAROLI. No, in quel caso la situazione è diversa. Secondo quanto affermato dal senatore Antonicelli, invece, l'elenco di cui si parla nell'emendamento sarebbe indicativo: il comitato direttivo può anche non tenerne conto. Quindi si verrebbero soltanto a creare delle situazioni antipatiche, senza nessun altro effetto.

ANTONICELLI. Situazioni antipatiche si possono verificare anche per le associazioni che rimangono escluse.

FERRONI. Ma non sono escluse! Hanno cinque membri nel collegio direttivo.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Concordo con la tesi del senatore Spigaroli: non ritengo accettabile l'emendamento proposto dal senatore Gianquinto.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

ANTONICELLI. È vero che cinque membri fanno parte del collegio direttivo, però essi non rappresentano tutte le categorie di operatori culturali richiesti. È chiaro che può essere richiesta anche la partecipazione di persone non contenute nell'elenco; dal momento che i due nuclei — quello appartenente al consiglio direttivo o quello componente la direzione — non sono uguali, niente di male che vi sia anche un elenco indicativo. Del resto, da tale elenco, si ricavano i consiglieri cooptati.

FERRONI. Nella tesi sostenuta dal senatore Antonicelli c'è una contraddizione. A mio avviso è bene lasciare a questo Comi-

tato — che è nominato in modo democratico dagli enti locali, che ha cinque membri delle organizzazioni sindacali e, quindi, si presume che debba essere l'espressione massima della democrazia — la facoltà di scelta. In caso contrario rischiamo di far diventare la democrazia nemica di se stessa.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Ho il dovere di osservare che nella sostanza non accadrà qualcosa di diverso da quanto proposto dal senatore Gianquinto, perchè, anche in assenza di un elenco indicativo, gli esperti saranno sostanzialmente scelti fra artisti, autori, operatori culturali, critici e così via. Sono dell'avviso, tuttavia, che sia inutile vincolare il Consiglio direttivo nella scelta.

C A R R A R O . Che senso ha parlare di « elenco indicativo », se con esso si vuol lasciare intendere che l'indicazione dei nomi può essere come può non essere tenuta presente?

G I A N Q U I N T O . La formula è stata già approvata nell'articolo 10, dove, al quarto comma, è detto « I componenti elettivi e cooptati del Consiglio direttivo sono scelti fra personalità della cultura e dell'arte. Quelli precisati dal punto f) del primo comma vengono scelti in un elenco indicativo di artisti, critici ed autori proposti dalle associazioni sindacali e professionali a carattere nazionale ».

C A R R A R O . La formula proposta, « scelti in un elenco indicativo », è assolutamente priva di significato giuridico. « Elenco » ha un significato, ma « elenco indicativo » significa che c'è un elenco che comprende dei nomi, ma chi deve scegliere può scegliere in quell'elenco o fuori. Ecco perchè — a parte la circostanza che nell'articolo 10 è stata già usata questa stessa dizione — io continuo ad insistere sulla vacuità giuridica della formula.

A N T O N I C E L L I . Per rispondere alle argomentazioni del senatore Carraro dirò che mediante la formula « elenco indica-

tivo », si vuol dire che il Consiglio direttivo sceglie in quell'elenco e non fuori, perchè in quell'elenco c'è un indice dei nomi e si sceglie in quello. Elenco indicativo vuol dire un indice: non è un'indicazione, è un indice.

C A R R A R O . Desidero che risulti dal verbale il significato che noi diamo a questa espressione. Se deve essere fatta una scelta, significa che ci deve essere una possibilità di individuare fra un gruppo. Se no, la Commissione non sceglierebbe, ma prenderebbe solo atto. Se la scelta è fatta su un elenco, questo deve essere tassativo; la Commissione non può scegliere fuori dell'elenco.

Se la scelta è fatta su un elenco che legislativamente qualifichiamo indicativo, significa che la scelta può avvenire anche fuori di quell'elenco. Questo è lingua italiana. Un elenco indicativo su cui scegliere non può voler dire altro che scegliere in quell'elenco, ma siccome l'elenco non è tassativo ma è indicativo, si può scegliere anche fuori dell'elenco.

G I A N Q U I N T O . La frase deve essere letta per intero: non ci si può fermare sulla parola « indicativo ». Bisogna aggiungere anche il seguito, cioè « indicativo di artisti, critici, autori, operatori culturali ».

S P I G A R O L I . Non mi soffermo sulla sottile questione linguistico-giuridica che ha sollevato con maestria il collega Carraro. A me non interessa se risponda o no al vero l'interpretazione del senatore Carraro. Ma c'è un'altra ragione per la quale non ritengo di accettare la formula che è stata proposta dal senatore Gianquinto e che ha anche patrocinato con tanto calore il senatore Antonicelli. Queste commissioni sono organi esecutivi, sono strumenti attraverso i quali il consiglio direttivo deve realizzare le finalità che noi abbiamo stabilito per l'Ente. Evidentemente l'emendamento proposto dal senatore Gianquinto tende a realizzare una certa forma di partecipazione anche nella fase operativa di questo Ente. Ma la partecipazione è già realizzata, al vertice: gli elementi che il senatore Gianquinto vorreb-

be introdurre alla base, fanno già parte del vertice!

La scelta di questi elementi è fatta da un comitato direttivo nel quale non vi sono solo i rappresentanti degli enti, ma vi sono i rappresentanti anche di queste associazioni, e vi sono proprio per dare una collaborazione specifica alla realizzazione dei fini culturali dell'Ente. Le associazioni sono già rappresentate, e quindi il comitato direttivo ha tutte le possibilità per scegliere con oculatezza gli elementi necessari. Perciò ritengo che sia inopportuno accettare l'emendamento Gianquinto.

**D E Z A N**, *relatore alla Commissione*. Ripeto di essere contrario all'emendamento proposto dal senatore Gianquinto.

**R O M I T A**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo — come ho già precisato — è contrario a questo emendamento. Però, dal momento che è stato richiamato l'articolo 10, vorrei anche precisare che è opinione del Governo che in quell'articolo la parola: « indicativo » stia a significare che quell'elenco non è vincolante. Il dire che « indicativo » voglia significare « che indica » non è assolutamente accettabile. Se si voleva dare il significato di elencare, bastava dire: in un elenco di critici, di autori, di artisti. L'aggiunta dell'oggettivo « indicativo » sta a significare proprio che l'elenco è indicativo, non tassativo, non vincolante: quindi si potrà scegliere anche al di fuori di esso.

**G I A N Q U I N T O**. Contesto l'interpretazione che il Governo dà di questo punto dell'articolo 10, già approvato. È una interpretazione distorta e non aderente allo spirito di quello che abbiamo voluto approvare.

**P R E S I D E N T E**. Metto in votazione l'emendamento subordinato proposto dal senatore Gianquinto all'articolo 18.

*(Non è approvato).*

Lo stesso senatore Gianquinto ha proposto, in via subordinata, un altro emenda-

mento: tende ad inserire, dopo l'ultimo comma dell'articolo 18, il seguente comma aggiuntivo:

« Ogni Commissione elegge nel proprio seno un Direttore ed un Segretario ».

**D E Z A N**, *relatore alla Commissione*. Ritengo che anche questo emendamento rientri nello spirito che ha animato il collega Gianquinto nel presentare gli emendamenti precedenti. So benissimo qual è il concetto che egli vorrebbe affermare: si mira alla costituzione a fianco degli organi già previsti, di un altro organo, chiamato a collaborare. Ecco le ragioni di quest'impostazione che può essere accettabile da certi punti di vista, e sulla quale abbiamo anche meditato, giungendo però a conclusioni negative. Poichè partiamo da un punto di vista diverso, credo che anche questo emendamento vada respinto.

**R O M I T A**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo col relatore: con una norma come quella proposta, potrebbe sorgere un contrasto tra direttore e segretario del settore. La struttura mi pare già abbastanza efficiente e in grado di operare senza quell'aggiunta.

**G I A N Q U I N T O**. L'emendamento da me presentato non vuole creare una gerarchia nuova. Il direttore non è nominato dal comitato direttivo, ma è eletto dalla Commissione nel suo stesso seno; la quale commissione elegge il direttore e un segretario, quindi non vuole creare una contrapposizione.

**P R E S I D E N T E**. Metto in votazione il secondo emendamento subordinato presentato dal senatore Gianquinto all'articolo 18.

*(Non è approvato).*

Il collega Spigaroli propone un emendamento aggiuntivo: esso tende ad inserire, alla fine del secondo comma, le seguenti parole: « fino ad un massimo di due ».

Se nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto in votazione l'articolo 18 nel suo insieme, con la modifica ora approvata che suggerirei di ritoccare formalmente come segue:

Art. 18.

Alla preparazione e allo svolgimento delle attività e delle manifestazioni della Biennale cooperano commissioni di esperti nominate dal Consiglio direttivo per ciascun settore.

Ciascuna commissione è composta da un massimo di cinque membri, esperti nelle relative materie e dal direttore del settore che le convoca e le presiede. A far parte delle Commissioni possono essere chiamati anche non più di due esperti stranieri.

Le commissioni durano in carica due anni e i loro membri non possono essere immediatamente confermati.

(È approvato).

Art. 19.

La Biennale può avvalersi anche della collaborazione sotto forma sia collegiale che individuale, di esperti delle singole materie, tanto italiani quanto stranieri, imputandone le spese ai relativi capitoli del bilancio di previsione. La nomina viene effettuata su proposta del direttore competente, sentita la Commissione del settore interessato, dal Consiglio direttivo che stabilisce anche i limiti del mandato da affidare a tali esperti.

(È approvato).

Art. 20.

Le riunioni del Consiglio direttivo e delle Commissioni hanno luogo normalmente a Venezia presso la sede della Biennale.

(È approvato).

Art. 21.

Il direttore amministrativo provvede alla conservazione del patrimonio dell'ente, alle ordinazioni di incasso che per qualsiasi titolo siano devolute all'Ente; emette, dietro

disposizioni del Presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte le operazioni necessarie per il normale servizio di gestione e di cassa; esercita le altre mansioni che gli sono assegnate dal regolamento nonchè quelle che gli sono affidate dal Presidente e dal Segretario generale.

(È approvato).

Art. 22.

Il materiale raccolto nell'archivio storico delle arti contemporanee e nella biblioteca, nella fototeca, nella cineteca e nella discoteca sarà messo a disposizione degli studiosi per la consultazione. Di tale materiale potrà essere concessa la circolazione, mediante copie riprodotte e previo rimborso spese, presso organizzazioni aventi fini culturali.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Gianquinto, il quale propone di inserire, alla fine, le seguenti parole aggiuntive:

« e università e scuole di ogni ordine e grado ».

G I A N Q U I N T O . L'articolo 22, come abbiamo ora udito dalla lettura che ne ha fatto il Presidente, sancisce l'obbligo, per l'Ente, di fornire alle organizzazioni culturali che lo richiedano il materiale raccolto nell'archivio storico delle arti contemporanee e nella biblioteca, nella fototeca, nella cineteca e nella discoteca. Si tratta delle copie dei documenti relativi alle attività culturali svolte dall'Ente. La mia proposta è di precisare che fra tali enti devono intendersi comprese, appunto « le università e le scuole di ogni ordine e grado ».

D E Z A N , *relatore alla Commissione.* Accetto l'emendamento solo per la parte che si ferma alla parola: « scuole »; propongo la soppressione delle altre parole.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Concordo col relatore.

**G I A N Q U I N T O** . Accetto questa formulazione.

**P R E S I D E N T E** . Metto in votazione l'emendamento presentato dal senatore Gianquinto, con la modifica che il presentatore ha accettato.

(*È approvato*).

Metto in votazione l'intero articolo 22 con la modifica ora approvata.

(*È approvato*).

#### Art. 23.

L'anno finanziario della Biennale ha inizio il 1° di gennaio e termina il 31 dicembre.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce.

La relativa contabilità distingue le operazioni riguardanti la gestione del bilancio da quelle riguardanti le variazioni patrimoniali.

La Biennale deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonché un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

(*È approvato*).

#### Art. 24.

Le entrate e le spese di bilancio sono ripartite in spese generali e in singole gestioni per ogni settore in cui si esplica l'attività della Biennale.

Tutte le entrate e le spese devono essere imputate ai relativi capitoli. Il Consiglio direttivo può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e con decisione motivata da esigenze funzionali derivanti dalla realizzazione del piano di massima quadriennale e dei piani annuali delle attività e manifestazioni, trasferimenti di fondi da una gestione all'altra e da un capitolo all'altro.

**F E R R O N I** . Propongo la soppressione di quest'articolo: esso potrà poi essere in

pratica sostituito dall'articolo 25, sempreché venga accolta, all'articolo 25, una nostra proposta tendente all'inserimento del seguente comma aggiuntivo: « Gli eventuali disavanzi di gestione vengono ripianati a carico del contributo dello Stato dell'anno successivo. L'eventuale disavanzo esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge viene ripartito sui quattro bilanci immediatamente successivi ».

Ritengo che con quest'emendamento verrebbe introdotto un principio altamente moralizzatore, per la vita economica dell'Ente. Noi toglieremmo una buona volta la pessima abitudine di considerare il bilancio degli enti come qualche cosa di molto elastico, per cui si può fare la più spericolata, la più audace delle amministrazioni, travalicando spesso i limiti in misura anche eccessiva, per cui — per fare un esempio — abbiamo 18 miliardi di contributi per enti lirici e 40 miliardi di debiti che lo Stato ogni due, tre anni deve ripianare con apposite leggi; con l'aggravante che nel frattempo si maturano somme di interessi passivi, con imponente dispersione di pubblico denaro.

Con tale norma noi vogliamo introdurre il principio in base al quale le attività devono essere organizzate in funzione delle disponibilità di bilancio; se poi per esigenze di ordine artistico, per sopravvenienze di qualsiasi natura legittimate però da un'onesta visione della conduzione dell'Ente, si travalica la cifra a disposizione di una gestione annuale (un miliardo di lire o poco più), il disavanzo dovrà essere recuperato contraindando l'attività del bilancio successivo.

Onorevoli colleghi, questa proposta l'ho maturata nel corso di molti anni, dopo aver visitato numerosi enti teatrali esteri. Nella vicina Jugoslavia, ad esempio, ho potuto constatare la bontà del metodo: pur avendo a disposizione soltanto 600 milioni di dinari, ho visto realizzate manifestazioni artistiche di altissimo livello, come un *Boris* o un *Don Chisciotte*, senza quell'elefantiasi e conseguente dispersione di mezzi che sono tipiche del nostro Paese, ma facendo lavorare a dovere la fantasia dei registi e degli scenografi.

L'accoglimento dell'emendamento proposto ritengo inoltre che possa essere di esempio anche per altre istituzioni similari.

**P R E S I D E N T E** . Non mi intendo di questioni di carattere finanziario, ma non posso non apprezzare il senso di moralizzazione cui l'emendamento proposto dal senatore Ferroni si ispira. Temo tuttavia che esso non possa sortire gli effetti che il proponente si ripromette, giacchè ogni anno sarà sempre possibile impegnare parte del contributo statale dell'anno successivo. Se fosse realizzabile un meccanismo tale da impedire la contrazione di nuovi debiti, lo farei mio con entusiasmo; non posso tacere il dubbio, però, che quello proposto dal senatore Ferroni si risolva soltanto in un nobile tentativo, in un apprezzabile desiderio che alla stregua dei fatti, nelle mani di chi conosce la materia, non potrà evitare la solita politica dell'indebitamento e della furberia.

**F E R R O N I** . Noi abbiamo il dovere quanto meno di fare dei tentativi!

**P R E S I D E N T E** . Certamente, ma abbiamo anche il dovere di studiare una formula che eviti gli inconvenienti che si presentano ad un primo esame.

Sul piano procedurale, la proposta formulata dal senatore Ferroni comporta l'accantonamento dell'articolo 24: prima di decidere sulla sua soppressione, infatti, bisognerà raggiungere un accordo sul nuovo testo dell'articolo 25.

Se non si fanno osservazioni, pertanto, passiamo all'esame di quest'ultimo articolo. Ne do lettura:

#### Art. 25.

Gli avanzi di gestione, al netto delle somme eventualmente necessarie per la copertura dei disavanzi di precedenti esercizi, sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze di bilancio degli esercizi successivi. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

**G I A N Q U I N T O** . Sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Fer-

roni il quale, se non funzionerà come impedimento, rappresenterà sempre una efficace remora. Vorrei aggiungere, poi, che esso costituisce un idoneo completamento dell'articolo 25 il quale, nell'attuale stesura, prevede l'utilizzo degli avanzi di gestione per ripianare le eventuali deficienze di bilancio degli esercizi successivi.

**P I O V A N O** . Mi sono astenuto dal prendere la parola sull'argomento giacchè ritengo che la materia sia di competenza soprattutto dei colleghi veneziani; per tale ragione non ho neppure battuto ciglio quando ho sentito citare talune cifre, che mi astengo dal commentare. Debbo dire peraltro che se ritengo indispensabile almeno nello spirito, una norma del tipo di quella proposta dal senatore Ferroni, nella lettera però condivido le preoccupazioni manifestate dal Presidente: temo infatti che la formula indicata non sia sufficientemente energica e tassativa. A mio giudizio, se siamo tutti d'accordo sulla necessità che le spese debbano essere contenute entro certi limiti, per ampi che essi siano, dobbiamo trovare un meccanismo che permetta un loro effettivo contenimento e che non rappresenti soltanto una semplice enunciazione di principio. Pertanto, pur senza avere la presunzione di suggerire una dizione definitiva, ritengo che il concetto dovrebbe essere il seguente: in nessun caso e per nessuna ragione si potrà, nell'anno successivo a quello in cui si è verificata un'eccedenza di spesa, dare un contributo che vada al di là del parametro stabilito (il quale, se non vado errato, è di un miliardo di lire).

**F E R R O N I** . Comprendo le preoccupazioni del senatore Piovano e se fosse possibile stabilire una formula più vincolante, non mancherei di proporla io stesso. Occorre tener presente, però, che in campo artistico possono verificarsi molteplici inconvenienti (rincio dello spettacolo per maltempo, ad esempio, o per altra causa, con necessità di pagare ugualmente gli artisti), tali da comportare obiettivamente una spesa maggiore di quella preventivata. D'altra parte non è il senso punitivo della norma che a noi interessa.

S P I G A R O L I . Da parte mia, sono perfettamente d'accordo con il senatore Ferroni: lo strumento da lui proposto potrà anche essere imperfetto, ma è meglio che niente.

P R E S I D E N T E . Perchè escludere a priori la possibilità di renderlo più rispondente allo scopo?

S P I G A R O L I . Sono pronto ad accogliere eventuali proposte migliorative; in loro assenza, però, accetto l'emendamento nell'attuale formulazione.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le preoccupazioni espresse dal senatore Piovano meritano indubbiamente tutta la nostra attenzione. Non vorrei, infatti, che la dizione indicata lasciasse la porta aperta ad un'interpretazione in base alla quale il contributo statale debba essere aumentato in ragione dell'indebitamento dell'esercizio precedente. È ben vero che mancherebbe lo strumento finanziario di copertura, ma dire semplicemente che « il deficit viene ripianato a carico del contributo dell'anno successivo », potrebbe anche significare che quest'ultimo debba essere eventualmente aumentato in ragione del deficit stesso. Occorre almeno fare riferimento all'articolo in cui è fissato il contributo a carico dello Stato, secondo una formula che potrebbe essere la seguente: « Il deficit viene ripianato a carico del contributo dell'anno successivo entro i limiti indicati dal successivo articolo 34-bis ».

G I A N Q U I N T O . Mi sembra preferibile la formula « come fissato dall'articolo 34-bis ».

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo.

In secondo luogo sarebbe opportuno precisare che il deficit stesso viene ripianato con priorità rispetto alle altre spese, in modo da evitare la possibilità che l'Ente proceda a nuove spese lasciando ancora in sospeso i debiti precedentemente contratti.

F E R R O N I . Non si tratta di una questione di priorità: nel successivo esercizio finanziario l'ente bilancerà le proprie spese tenendo conto della palla al piede costituita dal debito precedente. In altri termini, se era stata programmata una spesa di 500 milioni per l'attività della prosa, dovrà invece disporre un utilizzo inferiore, in modo da coprire il disavanzo emergente.

P R E S I D E N T E . Con le modificazioni proposte, l'emendamento aggiuntivo all'articolo 25 sarebbe così formulato:

« Gli eventuali disavanzi di gestione vengono ripianati entro il successivo esercizio finanziario a carico del contributo dello Stato come fissato dall'articolo 34-bis.

L'eventuale disavanzo esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge viene ripartito sui quattro bilanci immediatamente successivi ».

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro d'accordo con la soppressione dell'articolo 24; concordo con le aggiunte proposte all'articolo 25; faccio mie le considerazioni che sono emerse e che condivido pienamente.

Ciò che mi preoccupa, tuttavia, è l'osservazione del senatore Piovano. Effettivamente anche con la formula testè studiata, niente può impedire che il deficit venga trasportato all'infinito, da un anno all'altro. È perciò necessario trovare una formula vincolante che impedisca un interminabile passaggio delle passività da un anno all'altro. Si potrebbe, ad esempio, stabilire che alla fine del quadriennio di gestione il bilancio debba essere presentato in pareggio, in modo che la gestione successiva non si trovi vincolata da debiti dovuti a quella precedente.

In questo modo potremmo sì vedere il deficit riportato di anno in anno, però, alla fine del quadriennio, in ogni caso, dovrebbe essere garantito il raggiungimento del pareggio.

G I A N Q U I N T O . E nel caso in cui si verificasse lo scioglimento del consiglio direttivo?

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Effettivamente tale possibilità esiste. Anche in questo caso, però, potremo lasciar fisso il termine del quadriennio, dal momento che non possiamo prevedere i tempi di un eccezionale scioglimento del Consiglio.

G I A N Q U I N T O . Nel caso di scioglimento anticipato, subentra un commissario per sei mesi, dopo di che si procede alla ricostituzione del nuovo consiglio. Non si possono collegare, però, le due gestioni con la formula da lei proposta, senatore De Zan.

F E R R O N I . Il senatore Gianquinto, se ho ben interpretato il suo pensiero, si preoccupa dello scioglimento del consiglio e della venuta del commissario. Devo rilevare, però, che tutto il sistema di gestione è imperniato sul quadriennio. Conseguentemente, anche il bilancio è legato a questo arco di tempo e ciò non può essere mutato anche se subentra un commissario.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È previsto infatti che, in caso di vacanza o comunque di sostituzione, i nuovi eletti durino in carica solo per il tempo in cui sarebbero rimasti i sostituiti.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Ad ogni modo, una formula che blocchi quest'emorragia, che potrebbe perpetrarsi all'infinito, mi pare oltremodo opportuna.

Desidero aggiungere, che per quanto concerne il passaggio del *deficit* di un esercizio a quello successivo, ciò appare inevitabile, almeno per il *deficit* esistente fino a questo momento: nel passare dal vecchio al nuovo sistema, occorre trovare qualcuno che faccia fronte al passivo attuale. Naturalmente non possiamo rivolgerci al Governo per un contributo aggiuntivo da destinare a tal fine e perciò, d'accordo con il collega Ferroni, sono favorevole ad un graduale trasferimento dell'ammontare del passivo a carico di ciascuno dei primi quattro anni di gestione col nuovo statuto. Infatti, dal momento che il *deficit* attuale ammonta a quattrocento milioni di lire, si tratterebbe di cento milioni

all'anno, e ciò non sacrificherebbe certamente l'attività della Biennale.

Propongo, perciò, di integrare l'emendamento del senatore Ferroni con quanto segue: « In applicazione del disposto di cui al presente articolo, al termine della gestione di cui all'articolo 12, il bilancio deve essere presentato in pareggio ».

G I A N Q U I N T O . « Il bilancio dell'ultimo anno deve essere presentato in pareggio »: mi sembra più completo e preciso.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Obiettivamente i programmi della Biennale variano di anno in anno. Si può verificare anche che un anno si registri un avanzo di gestione; in occasione dell'esposizione di arti figurative, invece, l'impegno finanziario è molto maggiore. Quindi, senza scandalizzarci, possiamo anche prevedere che in alcuni anni si registri un passivo.

L'importante è che alla fine del quadriennio si sia raggiunto il pareggio: ed è questo che vogliamo stabilire.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Confesso le mie non grandissime esperienze contabili, però non vorrei che parlando di bilancio « in pareggio » non si arrivi al risultato di veder segnati in bilancio debiti per 200 miliardi tra le voci passive, e avere lo stesso il bilancio in pareggio. Perché tutti i bilanci chiudono in pareggio, tra voci attive e passive. Bisognerà chiedere l'estinzione dei debiti, non solo un formale pareggio di bilancio.

F E R R O N I . Propongo di adottare questa formula: dovrà presentarsi il bilancio con effettiva sanatoria dei debiti.

G I A N Q U I N T O . Fra i compiti che abbiamo assegnati al Consiglio direttivo non c'è la facoltà di fare debiti. Propongo di adottare la formula: « in pareggio economico ».

L I M O N I . Ma è evidente che ciascun anno sarà sempre possibile, stando all'emendamento dei senatori Ferroni, Codignola e

Castellaccio, contrarre dei debiti: anzi, la norma proposta autorizza a farlo, perchè ogni anno ci sarà sempre la possibilità di riversare il debito a carico del contributo dello Stato, non per l'anno in corso, ma per l'esercizio successivo!

**C A S T E L L A C C I O**. Quello che si vuole invece è proprio che le spese di ciascun anno non superino il contributo dello Stato per l'anno stesso.

**P R E S I D E N T E**. Onorevoli colleghi, questo è senza dubbio l'intento della norma che si sta studiando. I disavanzi di una gestione annuale sono considerati solo come eccezione e infatti si vuole che vengano subito, nell'anno successivo, ripianati, e non con contributi straordinari, ma nei limiti della contribuzione ordinaria dello Stato; certo, è un sistema che può prestarsi a degli scornimenti, anche portati all'infinito, ed è per impedire tale inconveniente che il relatore suggerisce lo sbarramento alla fine del quadriennio.

Mi sembra che sulla sostanza di un tale sistema la Commissione non abbia mostrato dissensi di fondo. Si tratta di redigere un testo corretto, anche dal punto di vista contabile, e questo compito potrebbe essere affidato alla Presidenza ed al relatore alla Commissione. Dovrebbero di conseguenza restare accantonate le votazioni sia sull'articolo 25 sia sull'articolo 24 e sui relativi emendamenti.

*(Così resta stabilito).*

Passiamo allora ad esaminare l'articolo 26, di cui do lettura:

#### Art. 26.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il primo novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 15 novembre successivo, detto bilancio, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere rimesso per

conoscenza alla Presidenza del consiglio dei ministri, al comune e alla provincia di Venezia, nonchè alla regione Veneto.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole da « deve essere rimesso »... » a: « dei Ministri », con le seguenti altre: « deve essere trasmesso per il visto al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del precedente articolo 11, e per conoscenza ».

**R O M I T A**, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. L'emendamento è precluso perchè è caduta la questione del visto di legittimità.

**P R E S I D E N T E**. Non essendovi altri emendamenti, metto in votazione l'articolo 26.

*(È approvato).*

#### Art. 27.

Il Presidente presenta il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Non oltre il 30 maggio detto conto, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere rimesso alla Presidenza del consiglio dei ministri, al comune e alla provincia di Venezia, nonchè alla regione Veneto.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole da: « deve essere rimesso »... » a: « dei Ministri », con le seguenti parole: « deve essere trasmesso per il visto al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del precedente articolo 11, e per conoscenza ».

Anche tale emendamento è precluso da precedenti deliberazioni.

Segue un emendamento presentato dal senatore Spigaroli al secondo comma, ten-

dente ad inserire, dopo le parole: « deve essere rimesso », le seguenti altre: « per conoscenza ».

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'emendamento Spigaroli all'articolo 27.

(È approvato).

Metto in votazione l'intero articolo 27 con la modifica ora approvata.

(È approvato).

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Prima di passare all'articolo 28, vorrei introdurre la questione del controllo della gestione dell'Ente su cui mi riservo di presentare un articolo aggiuntivo, da inserire dopo l'articolo 27. Ieri abbiamo discusso a lungo su questo argomento, abbiamo anche respinto un emendamento proposto dal Governo. Ma questo non ci esime dal risolvere il problema del controllo. Ieri si è detto che quanto meno il controllo della Corte dei conti, che appare implicito, deve essere reso esplicito. Io feci riferimento alla soluzione trovata per la riforma universitaria. Non avevo sotto mano l'articolo, ma oggi l'ho qui con me e ve lo leggo, perchè a me sembra che la soluzione adottata dalla riforma universitaria costituisca un precedente abbastanza significativo. È contenuta nel titolo VIII, sulla gestione contabile nell'articolo 55.

Ci sono due commi importanti da valutare: « Il controllo contabile sulla gestione dell'ateneo è di competenza del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro, che lo esercita attraverso propri funzionari con compiti ispettivi, cui compete una indennità di missione ».

Il secondo comma dice: « La gestione finanziaria dell'università è sottoposta a controllo della Corte dei conti, che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il

bilancio consuntivo è trasmesso alla Corte dei conti per tramite del Ministro della pubblica istruzione, che può fare proprie osservazioni alle università ».

Nella norma citata, sia pure in una forma forse discutibile, sono contenuti due specie di controlli: il controllo contabile, affidato ai Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro, ed il controllo sulla gestione finanziaria affidato alla Corte dei conti. Vorrei pertanto invitare i colleghi a meditare tale soluzione e a giudicare se, con le necessarie modifiche, non convenga trasferire nel provvedimento in esame le stesse cautele previste nel testo della riforma universitaria. Ritengo, infatti, che siano state ormai salvaguardate tutte le garanzie di autonomia e che pertanto non sia in contrasto con lo spirito della legge l'esigenza di garantire il necessario controllo da parte degli organi interessati: il Governo e la Corte dei conti, per quanto di propria competenza.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per questa precisazione giacchè, non volendo, nella scorsa seduta si incorse in una inesattezza quando si affermò che la riforma universitaria non prevedeva alcun controllo. La sua replica odierna, pertanto, rappresenta un correttivo necessario per chi leggerà gli atti della nostra Commissione.

Invito infine il senatore De Zan a voler presentare un emendamento nel senso da lui indicato, in modo che si possa fugare ogni incertezza.

G I A N Q U I N T O . A me pare che i problemi sollevati dal senatore De Zan siano già risolti. Infatti per il controllo sulla contabilità, si è stabilito — in base all'articolo 14 già approvato — che verrà esercitato dal collegio dei sindaci, la maggior parte dei quali sono designati dal Ministro del tesoro, dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del turismo e dello spettacolo; per quanto riguarda, invece, il controllo della Corte dei conti, questa già lo esercita con apposite relazioni su tutta l'attività della Biennale in forza della legge n. 259 del 1958.

**PRESIDENTE**. La preoccupazione del relatore è che tali controlli appaiano con una certa chiarezza anche nel provvedimento che stiamo approvando.

**FERRONI**. Visto che ieri il contraddittorio su questo argomento è avvenuto fra i colleghi De Zan e Codignola, spetterebbe al senatore Codignola confrontarsi con le argomentazioni del relatore. Tuttavia, una volta tanto io non posso non essere dello stesso parere del senatore Gianquinto: dei cinque membri effettivi del collegio dei sindaci, infatti, tre sono designati dai Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo, mentre i due supplenti sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del turismo e spettacolo. Il Governo, quindi, ha tutte le possibilità di controllo, e d'altra parte sappiamo bene che i funzionari inviati dai Ministeri in organi siffatti sono veramente i portavoce della volontà dell'Esecutivo. Per tali ragioni, non mi pare necessario appellarsi alla formula richiamata dal relatore, la quale riguarda un istituto sì culturale ma di altra natura e nel quale probabilmente non è previsto un collegio di revisori dei conti.

**PRESIDENTE**. Eppure l'Università è stata citata come il modello cui si sarebbe dovuto ispirare lo statuto della Biennale di Venezia!

**FERRONI**. È possibile sapere se le Università abbiamo un collegio di revisori dei conti?

**SPIGAROLI**. Dobbiamo distinguere due aspetti: il controllo contabile e il controllo sulla gestione finanziaria. Al primo provvede il collegio dei sindaci; il secondo, invece è sottoposto alla Corte dei conti...

**GIANQUINTO**. È sufficiente richiamare la legge esistente.

**SPIGAROLI**. D'accordo. A mio giudizio, pertanto, sarebbe opportuno trasferire in un apposito articolo del provvedimento in esame la norma della riforma universitaria sulla gestione finanziaria.

**PRESIDENTE**. Per maggiore chiarezza, do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 55 del disegno di legge sulla riforma universitaria: « La gestione finanziaria delle Università è sottoposta al controllo della Corte dei conti che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il bilancio consuntivo è trasmesso alla Corte dei conti per tramite del Ministro della pubblica istruzione, che può fare proprie osservazioni alle Università ».

**GIANQUINTO**. Possiamo allora inserire che il Presidente della Biennale ha l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti il bilancio consuntivo.

**PRESIDENTE**. Una norma di tal genere mi sembra necessaria.

**ROMITA**, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. In fatto di controlli, per la verità, la formula adottata per l'Università è indubbiamente di più ampia portata, rispetto a quella stabilita all'articolo 14 del provvedimento in esame. È ben vero, infatti, che il collegio dei sindaci è composto dai rappresentanti di vari Ministeri, ma è altrettanto vero che esso è un organo interno dell'Ente e che i suoi membri non hanno alcun diritto di riferire ai Ministeri interessati i risultati della gestione, visto che « il Collegio redige ogni anno la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al Consiglio direttivo e resa pubblica ». Ciò rappresenta qualcosa di diverso dal dire — come è stato fatto per l'Università — che il controllo contabile sulla gestione dell'Ateneo è di competenza del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del tesoro, che lo esercitano attraverso propri funzionari con compiti ispettivi.

Potrebbe essere dubbio che una norma di tal genere sia adatta anche per la Biennale; ad ogni modo è certo che esiste una differenza tra il controllo contabile fatto dal Ministero della pubblica istruzione con i propri funzionari ispettivi presso gli atenei e l'esigenza, presso la Biennale, di un collegio sindacale che risponde all'Ente e non al Ministero della pubblica istruzione.

FERRONI. Ringrazio il rappresentante del Governo per il contributo che sta apportando alla discussione, però il collega De Zan non mi ha risposto. Io chiedo qual è la composizione del collegio sindacale nell'università.

ROMITA *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho semplicemente rilevato una differenza. Indubbiamente l'idea di applicare alla Biennale quanto stabilito per l'università, consentirebbe la possibilità di intervento ispettivo.

GIANQUINTO. È stato detto però, di ispirarsi « ai princìpi » stabiliti per l'università.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Senatore Gianquinto, non si può far riferimento alla Università per negare il visto di legittimità e, successivamente, non riferirvisi più per non accettare quei controlli cui l'Università è sottoposta!

GIANQUINTO. Ma sono cose diverse!

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Ho il dovere di rispondere all'interrogativo posto dal collega Ferroni. Per quanto concerne la gestione finanziaria e contabile dell'Università, dobbiamo far riferimento al titolo VIII del testo della riforma dove, in verità, non si parla di revisione dei conti. Devo aggiungere che l'osservazione fatta, secondo la quale la Biennale ha già un collegio di revisione dei conti — e che pertanto anche i Ministri sono garantiti attraverso tale consiglio — ha fondamento. In effetti, è vero che tali revisori rendono conto soltanto all'Ente e non al Ministero, però di fatto rappresentano il Governo che è il maggiore organo finanziatore.

Riterrei pertanto opportuno limitare l'analogia al secondo comma dell'articolo 55 del disegno di legge sulla riforma universitaria, di cui ha poc'anzi dato lettura il Presidente.

Propongo, cioè, di introdurre a questo punto quanto segue: « La gestione finanziaria

della Biennale è sottoposta al controllo della Corte dei conti, che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il bilancio consuntivo è trasmesso alla Corte dei conti per il tramite del Ministro della pubblica istruzione che può fare proprie osservazioni all'Ente ».

FERRONI. In primo luogo è appurato che la ricerca di una analogia con l'università viene a cadere perchè l'Università non ha un collegio di sindaci del tipo da noi formulato per il presente provvedimento. Da ciò la necessità che l'ateneo abbia una qualche forma di controllo...

PRESIDENTE. Su ogni amministrazione autonoma viene esercitata una revisione dei conti.

FERRONI. Ma io ho chiesto la composizione del collegio dei revisori, se esiste.

SPIGAROLI. Anche ammesso che per le Università non sia stato previsto un corpo di revisori dei conti, c'è il controllo contabile sulla gestione dell'Ateneo di competenza del Ministero della pubblica istruzione e del Tesoro che lo esercitano attraverso propri funzionari i quali hanno compiti ispettivi. Conseguentemente il controllo effettuato sulle università sarà molto più stretto di quello che verrà esercitato, sulla Biennale, dai revisori dei conti: il collegio sindacale è un organo della Biennale, non dei Ministeri che ne nominano alcuni membri; nell'Università, invece, il Tesoro e l'Istruzione mandano veri e propri ispettori.

PRESIDENTE. Tengo a precisare, comunque, che oggi anche nell'ambito delle Università viene operata la revisione dei conti.

SPIGAROLI. Ed io vorrei far capire al senatore Ferroni che per le Università sono previsti non solo gli ispettori, ma anche il controllo della Corte dei conti. Per la Biennale, ugualmente, accanto al collegio dei revisori dei conti per la gestione contabile, oc-

correrà precisare che opererà anche la Corte dei conti.

FERRONI. Richiamarci per analogia alla formula scelta per l'Università non è possibile dopo che abbiamo già consacrato nell'articolo 14 un collegio di revisori dei conti con nutrita rappresentanza ministeriale. Ciò non esiste nell'Università: si tratta dunque di strutture diverse.

La forma di controllo prevista, con la presenza dei vari ministeri, per me è sufficiente. Non c'è dubbio che concordo sulla formulazione di un qualche emendamento che demandi alla Corte dei conti il controllo secondo le leggi in vigore. Non sono d'accordo, invece, che esso debba passare per il tramite del Ministero della pubblica istruzione e non, per esempio, per quello del turismo e spettacolo per le eventuali osservazioni da apportare.

Sono quindi d'accordo con una norma tendente a stabilire che il consiglio di amministrazione trasmetta il bilancio alla Corte dei conti.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Avevo già proposto di far riferimento soltanto alla gestione finanziaria e non al controllo contabile della gestione. Nella fattispecie esisterebbero due forme di controllo: uno interno e l'altro esterno, quello, cioè, che viene demandato alla Corte dei conti.

A questo punto, se ho ben capito, il collega Ferroni accetterebbe un controllo affidato alla Corte dei conti, ma senza il tramite del Ministero della pubblica istruzione: secondo il senatore Ferroni, il bilancio deve essere trasmesso alla Corte dei conti direttamente dall'Ente.

FERRONI. Esatto.

GIANQUINTO. Mi pare che sia una tempesta in un bicchiere d'acqua: *nulla quaestio*, per quanto riguarda il controllo sulla gestione finanziaria, che deve essere senz'altro esercitato. Si vuole sapere solamente qual è il canale. A mio avviso, quello diretto: Biennale-Corte dei conti. Il presidente dovrà avere l'obbligo — entro cinque

giorni, poniamo, dall'approvazione — di trasmettere il consuntivo alla Corte dei conti: non adempiendo a quest'obbligo commetterà il reato di omissione di atto di ufficio.

Abbiamo votato un articolo secondo il quale il bilancio consuntivo deve essere trasmesso per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri: quindi la Presidenza del consiglio è nelle condizioni di fare alla Corte dei conti tutte le osservazioni che crede, perchè viene a conoscenza del bilancio. Qui si dice: il bilancio deve essere trasmesso alla Corte dei conti per il tramite della Presidenza del Consiglio, perchè la Presidenza del Consiglio abbia la possibilità di fare rilievi e osservazioni all'ente. Questo è inutile, perchè il bilancio consuntivo viene sempre trasmesso per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Mi pare anzi che venga trasmesso anche al Consiglio regionale, al Consiglio provinciale e al Consiglio comunale. Non per curiosità, naturalmente, ma perchè gli enti ricordati abbiano, attraverso la conoscenza di questi bilanci, la possibilità di fare le osservazioni e i rilievi che credono. Altrimenti, per quale motivo avremmo stabilito questo?

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Volevo osservare che questo della trasmissione per conoscenza alla Presidenza del Consiglio, tra l'altro, mi sembra un istituto giuridico nuovo, tanto più che i bilanci sono pubblici, quindi la Presidenza del Consiglio comunque ne potrebbe venire a conoscenza.

O stabiliamo per legge che la Presidenza del Consiglio dei ministri può fare osservazioni all'Ente, e allora tutto questo ha un rilievo giuridico, o non lo stabiliamo, e la Presidenza del Consiglio potrà fare tutte le osservazioni che vuole, ma esse cadranno nel vuoto.

A me pare che, venuta meno ogni idea di qualunque tipo di visto preventivo, sia pure di sola legittimità, sul consuntivo non ci dovrebbe essere nessuna preoccupazione e nessun timore di interferenza.

Diamo alla Presidenza del Consiglio almeno la possibilità di intervenire con delle osservazioni che abbiano un loro peso: ma se

la legge non lo prevede penso non ne avranno alcuno. Se lasciamo la formula della trasmissione per conoscenza, mi pare che la Presidenza del Consiglio non possa, con peso giuridico, muovere rilievi di sorta.

**D E Z A N**, *relatore alla Commissione*. Tenendo conto delle osservazioni che sono emerse, suggerisco di formulare l'emendamento in questo modo: « La gestione finanziaria della Biennale è sottoposta al controllo della Corte dei conti, che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il bilancio consuntivo è trasmesso alla Corte dei conti entro ... » e qui possiamo stabilire un termine; mettiamo: dieci giorni. Però consentitemi anche di accogliere le osservazioni formulate dal Sottosegretario. Quando abbiamo detto sì all'articolo 26 per il bilancio preventivo e sì al 27 per il bilancio consuntivo, evidentemente non ci siamo resi conto che la semplice trasmissione non ha nessun peso. Introduciamo un articolo aggiuntivo e diciamo: « La Presidenza del Consiglio dei ministri può fare proprie osservazioni all'Ente ». Io non credo che questo possa turbare nessuno.

**A N T O N I C E L L I**. È ridicolo, perché è ovvio.

**F E R R O N I**. Cioè la Presidenza del Consiglio non approva nè disapprova in senso amministrativo o giuridico, ma fa le sue osservazioni. Mi pare che sia accettabile.

**G I A N Q U I N T O**. Allora il discorso si allarga: infatti l'articolo 26 dice che il bilancio deve essere trasmesso per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Comune, alla Provincia, nonchè al Consiglio Regionale del Veneto. Dunque dobbiamo dire che tutti questi enti devono muovere osservazioni. E a chi le inviamo?

**D E Z A N**, *relatore alla Commissione*. Le osservazioni le inviano all'Ente. Non con una semplice trasmissione meccanica. È legittimo esprimere osservazioni che non sono però vincolanti. Effettivamente questa facoltà credo che si debba dare sia alla Presidenza del Consiglio sia agli altri enti.

**G I A N Q U I N T O**. Eventualmente in Consiglio regionale e in Consiglio provinciale si potrà discutere di questo bilancio. Va bene, mi pare altamente democratico. Accetto anche io l'emendamento proposto dal relatore.

**D E Z A N**, *relatore alla Commissione*. Si può fare una unica formulazione che riguardi i bilanci preventivo e consuntivo, dicendo che la Presidenza del Consiglio e gli enti che abbiamo citato possono fare osservazioni all'Ente, ovvero fare due aggiunte separate, una alla fine dell'articolo 26 e un'altra alla fine dell'articolo 27.

**P R E S I D E N T E**. Approviamo intanto una norma aggiuntiva a sè stante; in sede di coordinamento, si studierà, se necessario, qualche adattamento formale. Si tratterà infatti di coordinare con il testo degli articoli l'emendamento che il relatore De Zan sta formulando.

Ma forse è più opportuno inserire in una unica formula il riferimento al bilancio preventivo e a quello consuntivo.

**G I A N Q U I N T O**. No, stiamo discutendo in materia di controllo sulla contabilità e quindi il bilancio preventivo non vi è compreso!

**D E Z A N**, *relatore alla Commissione*. Accetto anche questa ulteriore limitazione. La norma pertanto risulterebbe la seguente: « La Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli enti di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono fare osservazioni al Consiglio direttivo dell'Ente ».

Propongo infine che un ultimo comma dell'articolo aggiuntivo disponga che « Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio ».

**G I A N Q U I N T O**. Sono d'accordo.

**F E R R O N I**. Sono d'accordo.

**R O M I T A**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo si dichiara d'accordo.

**PRESIDENTE.** Il senatore De Zan, sciogliendo la riserva sulla base della quale ha aperta questa discussione, presenta dunque il seguente emendamento aggiuntivo:

**Art. 27-bis.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono fare osservazioni al Consiglio direttivo dell'Ente.

La gestione finanziaria della Biennale è sottoposta al controllo della Corte dei conti, che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Alla Corte dei conti detto bilancio è trasmesso dal Presidente dell'Ente, non oltre dieci giorni dalla sua deliberazione.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio.

Se nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Resta ferma l'intesa circa la riserva di coordinamento. A tale proposito preciso subito che l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Spigaroli al secondo comma dell'articolo 27 ed accolto dalla Commissione dovrà intendersi assorbito nella norma aggiuntiva testè approvata.

**GIANQUINTO.** Giacchè si parla di coordinamento, faccio presente che alla lettera e) dell'articolo 10 già approvato le parole: « Regione del Veneto » dovranno essere sostituite dalle seguenti: « Consiglio regionale del Veneto ».

**PRESIDENTE.** Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

**Art. 28.**

Il servizio di cassa della Biennale è affidato all'ente che svolge il servizio di tesoreria per il comune di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelta dal Consiglio direttivo tra quelle indicate dall'ar-

ticolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933.

I mandati, per essere esigibili, devono portare congiuntamente le firme del Presidente e del Direttore amministrativo.

*(È approvato).*

**Art. 29.**

La liquidazione dei diritti erariali sui proventi delle manifestazioni organizzate dall'Ente ove non sia applicabile il disposto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, viene effettuata in somma fissa secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro delle finanze.

*(È approvato).*

**Art. 30.**

La Biennale di Venezia è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

*(È approvato).*

**Art. 31.**

La Biennale è esente dall'imposta di ricchezza mobile di categoria B nonchè dalla imposta sui fabbricati.

È inoltre equiparata, ai fini delle imposte dirette sugli affari, alle amministrazioni dello Stato.

**ROMANO.** Mi chiedo se valga la pena di prevedere l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile di categoria B nonchè dalla imposta sui fabbricati, considerato con l'entrata in vigore della riforma tributaria esse saranno soppresse.

**ROMITA,** sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. È preferibile: la riforma tributaria non è ancora in vigore.

F E R R O N I . Concordo con l'osservazione del sottosegretario Romita.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 31.

(È approvato).

Art. 32.

Durante il periodo nel quale sono indette da parte della Biennale di Venezia le manifestazioni previste dalla presente legge, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta a norma dei regi decreti-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, e successive modificazioni, e 25 gennaio 1940, n. 9, e successive modificazioni, dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 33.

I padiglioni appartenenti a Stati stranieri o ad Enti ed istituti stranieri o ad organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia, sono esenti da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

Tali agevolazioni sono subordinate alle condizioni di reciprocità nei confronti di quegli Stati in cui sussistano istituzioni analoghe all'Ente autonomo la Biennale di Venezia. Tale reciprocità non è richiesta quando si tratti di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

Le agevolazioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1970.

(È approvato).

Art. 34.

Le opere presentate nelle proiezioni pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Mostra internazionale di arte cinematografica sono esenti dal visto di censura, tenuto conto del divieto ai minori di diciotto anni.

A questo articolo il senatore Gianquinto ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « tenuto conto del divieto ai minori di 18 anni ».

G I A N Q U I N T O . Trattandosi di manifestazioni di alta cultura ed artistiche, è inconcepibile vietarne la partecipazione ai minori di anni 18.

L I M O N I . Non tutte le manifestazioni sono artistiche.

G I A N Q U I N T O . Noi siamo, come sempre del resto, contro ogni censura..

F E R R O N I . Tanto più nell'ambito di una Biennale! E, pertanto, neanche noi possiamo ammettere che in un provvedimento si debba stabilire di tener conto di certi organi di censura. Dobbiamo fare in modo, cioè, che la Biennale — di per sé libera da vincoli censorii, già esistenti — possa eventualmente porre essa stessa, secondo la sua discrezionalità, delle limitazioni.

A tal fine, unitamente ai colleghi Codignola e Castellaccio, propongo un emendamento tendente a sostituire le parole: « tenuto conto del divieto ai minori di 18 anni » con le seguenti: « Il Consiglio direttivo della Biennale può stabilire eventuali limitazioni per i minori ».

A Cannes, è noto a tutti, sono stati proiettati dei film di presunta educazione sessuale: pellicole addirittura *cochon*, con accoppiamenti fra individui dello stesso sesso e, perfino, di donne con animali. Tutto ciò in nome di che cosa? Dell'arte?! È evidente che non possiamo essere d'accordo su tale interpretazione. Siamo tutti maggiorenni e, quel che più conta, liberi; ma siamo anche e soprattutto responsabili della formazione da dare alla nostra gioventù. Ma chi deve provvedere a tale formazione? Non certo gli organi censorii del sistema centrale, bensì gli organi della Biennale nella loro discrezionalità.

A mio avviso, la formula da noi proposta dà ampie garanzie e affida ai responsabili

della manifestazione un compito autonomo di auto-censura.

**PRESIDENTE.** E nel caso che intervenga il magistrato?

**PREMOLI.** Non è di nostra competenza.

**PRESIDENTE.** L'articolo in esame concede la esenzione dal visto di censura. Non dobbiamo dimenticare ciò che abbiamo ottenuto: è un riconoscimento che si è voluto dare al carattere culturale delle manifestazioni di Venezia. È pur vero però che quanto affermato dal collega Ferroni è motivo di grave preoccupazione.

**FERRONI.** A mio avviso siamo in contraddizione, nel presente articolo, quando diciamo « esenti dal visto di censura », per poi tener conto del divieto ai minori. Se abbiamo la ferma volontà di togliere la censura, bisogna farlo in senso assoluto. Aggiungendo, invece, « tenuto conto del divieto ai minori di diciotto anni », non si fa niente di buono nè di serio.

**SPIGAROLI.** Perchè deve decidere proprio il Consiglio direttivo? Eventualmente sarà la commissione degli esperti.

**FERRONI.** Dobbiamo dare una regolamentazione di massima. La decisione deve essere presa dal Consiglio direttivo perchè è l'organo più responsabile politicamente e giuridicamente.

**ROMITA**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* In questo modo, però, veniamo a dare una grossa responsabilità al Consiglio direttivo. Infatti, come accennava il presidente, se interviene il magistrato colpisce, inevitabilmente i componenti del Consiglio.

**FERRONI.** Non vedo che cosa ci sia di strano.

**GIANQUINTO.** Il magistrato dovrebbe intervenire sempre, indipendente-

mente dalla presenza o meno dei minori. Se, infatti, esiste un reato di oscenità, esso si sostanzia indipendentemente dalla presenza del minore di anni diciotto.

**FERRONI.** L'articolo nel testo attuale non toglie nulla ai poteri del magistrato, mentre invece ne limita i poteri, direi, sul piano morale. Quando adottiamo questa formula, cioè quando affidiamo ad un collegio di probiviri il compito di decidere eventuali limitazioni per i minori, è chiaro che poniamo, sul piano dell'opportunità, problemi che il magistrato non potrà non considerare, prima di formulare una accusa.

**LIMONI.** La norma proposta, senatore Ferroni, vuol essere una difesa nei riguardi della gioventù. Da questo criterio siamo mossi. Noi dobbiamo preoccuparci della difesa dell'integrità morale dei giovani.

**GIANQUINTO.** Mai, in nessun caso, il minore degli anni 18 può essere presente a uno spettacolo della Biennale.

**DE ZAN**, *relatore alla Commissione.* Cercherò di essere su questo tema, il più obiettivo che mi sarà possibile. Ritengo che la formulazione dell'articolo 34 sia quanto meno inesatta, equivoca. Il « tenuto conto divieto ai minori di 18 anni », significa: tenuto conto delle valutazioni delle commissioni di censura preventiva, come per i film in normale circolazione; in altre parole, non esiste la possibilità di distinguere tra film e film. Per quanto riguarda il divieto per i minori, quindi, bisogna correggere il « tenuto conto », perchè è una espressione equivoca. Prevedere che a non tutte le proiezioni possano partecipare i minori di 18 anni, è una cautela dovuta a ragioni di opportunità. Quando parliamo di minori usiamo sistemi di opportunità per il fatto che i minori sono indifesi, mentre l'adulto dovrebbe essere difeso. Se nonostante l'età l'adulto è minorenne psicologicamente, evidentemente non si può farne colpa alla società.

La Biennale ha parecchie attività, tra cui la Biennale di arti figurative. Lo stesso di-

vieto dovrebbe allora essere esteso anche alla Biennale di arti figurative. Ricordo quello che esponeva il pittore surrealista belga Devol!

Ma non è assolutamente pensabile di estendere il divieto ai minori per le esposizioni di arti figurative, ed è per questo che ritengo che in ogni caso vada rivista la formulazione dell'articolo 34. Alle ragioni che ho detto ne aggiungo un'altra. In nessun festival cinematografico — e se ne tengono in parecchie parti del mondo — è previsto un divieto per i minori. Noi potremmo evidentemente fare una eccezione, ma questo può comportare anche qualche problema. D'altra parte le ragioni cautelative che abbiamo espresse mi pare siano condivise largamente dai colleghi, e in particolare dal senatore Ferroni che ha portato avanti un suggerimento.

Mi rendo conto che l'attribuzione al Consiglio di così pesanti responsabilità, non tanto di fronte alla magistratura, quanto di fronte all'opinione pubblica potrebbe anche essere motivo di preoccupazione. D'altra parte il fatto che il Consiglio direttivo sia investito di queste responsabilità credo che possa offrire delle garanzie, perchè il Consiglio direttivo, proprio per non assumersi interamente il peso di tali responsabilità di fronte all'opinione pubblica, non potrà non interpellare il direttore e la commissione dell'Esposizione cinematografica, per cautelarsi di fronte a delle possibili reazioni. Pertanto questo è il mio parere: ritengo che si debba modificare il testo dell'articolo 34 e lo si debba sostituire con un testo diverso, che attribuisca questa responsabilità al Consiglio direttivo. La formulazione potrebbe essere a mio giudizio un po' più drastica. Invece di dire: « Il consiglio direttivo dell'ente può stabilire », dovremmo dire senz'altro che « stabilisce » eventuali limitazioni per i minori ». Esiste già l'aggettivo « eventuali », quindi mi sembra che il « può » sia una aggiunta che non ha significato. Proponerei pertanto, per le considerazioni fatte, e tenuto conto delle specifiche ragioni di essere dell'Esposizione di arte cinematografica, che l'emendamento venga formulato in questo modo: « Il Consiglio direttivo stabilisce eventuali limitazioni per i minori ».

CARRARO. Io sono d'accordo con l'impostazione data dal relatore. Mi pare tuttavia che il testo anche modificato come egli suggerisce non funzioni. Vorrei chiedere al relatore se fosse possibile formulare il suo emendamento in maniera un po' più puntuale, cioè: « Il consiglio direttivo stabilisce i film dalla cui visione sono esclusi i minori degli anni 18, secondo i criteri adottati dalle commissioni di censura... ».

FERRONI. È assolutamente da escludere, perchè così vincoliamo la Biennale alle commissioni di censura!

CARRARO. Evidentemente non mi sono spiegato bene.

PRESIDENTE. L'aspetto di cui ci si deve preoccupare è quello che si riferisce alla moralità del costume.

CARRARO. Il Consiglio direttivo dovrà stabilire a quali film non dovranno essere ammessi, per ragioni di carattere morale o educativo, i minori di diciotto anni.

FERRONI. Mi permetta, onorevole Presidente, di fare un esempio pratico. Tutti ricorderanno il film cecoslovacco « Estasi », uno dei più belli che siano mai stati girati in una sequenza del quale si vede una creatura nuda — quanto di più candido si possa immaginare — che attraversa un bosco. Ebbene, quel film fu a suo tempo proibito dalle commissioni di censura ai giovani minori di 18 anni. Oggi un simile divieto farebbe ridere. I criteri, dunque, non devono essere adeguati alle fumose formule del buon costume e del pudore che si prestano a tutte le prevaricazioni, ma essere affidati alla discrezionalità degli uomini di cultura.

PRESIDENTE. Sostituisca, allora, nel suo emendamento le parole: « può stabilire » con « stabilisce ».

ANTONICELLI. Mi sembra che la formula indicata dal senatore De Zan sia quella più esatta e più comprensiva.

CARRARO. Si potrebbe dire: « Il Consiglio direttivo indica i film alla cui visione non sono ammessi i minori degli anni 18 ».

CASTELLACCIO. Per la verità, il Consiglio direttivo potrebbe anche stabilire di non ammettere i minori di 16 anni.

FERRONI. Inoltre è inutile ripetere la parola « film », visto che l'articolo si riferisce esclusivamente alla Mostra internazionale di arte cinematografica!

CARRARO. D'accordo. Presento allora questo emendamento: « Il Consiglio direttivo indica le opere dalla cui visione sono esclusi i minori degli anni 18 ».

FERRONI. Le limitazioni possono essere di varia natura e riguardare mostre particolari di film, saggi, singole opere. Mi sembra dunque preferibile la dizione « eventuali limitazioni » che lascia ampia discrezionalità al Consiglio direttivo.

CARRARO. Evidentemente non ci comprendiamo. Con l'emendamento che mi sono permesso di suggerire, io chiedo che il Consiglio direttivo per ogni singola opera possa stabilire l'esclusione dalla visione, per i minori degli anni diciotto.

FERRONI. Dovrebbe dunque dichiararlo prima?

CARRARO. Certo, giacchè il Consiglio direttivo assiste alla proiezione preventiva delle opere.

PRESIDENTE. In tal modo, però, potrebbe crearsi l'equivoco che il Consiglio direttivo debba fare un esame preventivo delle singole opere ...

SPIGAROLI. Un esame preventivo deve pur farlo.

FERRONI. Per giungere ad una conclusione: posso accettare la richiesta del senatore De Zan di sopprimere dal mio emen-

damento la parola « può », ma insisto perchè sia mantenuta la dizione « eventuali limitazioni ».

ANTONICELLI. Anche una formula come questa: « Per la visione di tali opere il Consiglio direttivo stabilisce eventuali limitazioni per i minori » mi sembra accettabile.

CARRARO. Da parte mia non ho alcuna difficoltà ad inserire la parola « eventuale » nella formula da me proposta, giacchè il suo significato è implicito nel verbo « può ».

FERRONI. Senatore Carraro, noi intendiamo togliere la contraddizione che esiste tra la formula « tenuto conto del divieto ai minori di diciotto anni » e la disposizione che le opere presentate alla Mostra internazionale sono esenti dal visto di censura. È evidente, però, che se ci legghiamo ai criteri delle commissioni di censura, tale autonomia di decisione non esiste più.

Di conseguenza possiamo anche sopprimere il « può ». Tuttavia, preoccupati anche noi dei gravi fenomeni che si stanno attualmente verificando, riteniamo senz'altro opportuno prevedere, per così dire, come valvola di sicurezza, che l'organo responsabile della Biennale, scelto tra uomini di qualità nel campo dell'arte, della cultura, della morale, eccetera, abbia la possibilità di stabilire eventuali limitazioni. A me pare infatti che tutto ciò sia molto pulito, molto nobile, molto democratico e molto responsabile.

Insisterei quindi per il mio emendamento, il cui testo con la soppressione della parola « può », suonerebbe: « Il Consiglio direttivo della Biennale stabilisce eventuali limitazioni per i minori ».

GIANQUINTO. Bisogna specificare, a mio parere, « minori degli anni diciotto »; altrimenti, infatti, per minori si intendono coloro che non abbiano compiuto i ventuno anni di età.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Vorrei suggerire un compromesso che mi

pare accettabile. Il testo potrebbe essere il seguente: « Le opere presentate nelle proiezioni pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Mostra internazionale di arte cinematografica sono esenti dal visto di censura. Eventuali limitazioni dalla visione per i minori sono stabilite dal Consiglio direttivo dell'ente ».

FERRONI. Se l'unica preoccupazione del senatore De Zan è quella di invertire il periodo lasciando peraltro intatta la sostanza dell'emendamento affinché la paternità dello stesso sia sua e non mia, non mi opporrò alla sua approvazione; non posso fare a meno infatti di rilevare che il testo suggerito dall'onorevole relatore è sostanzialmente uguale a quello da me proposto.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Lungi da me, senatore Ferroni, l'intenzione di volermi attribuire la paternità dell'emendamento in questione! In effetti però il testo da me suggerito contiene qualcosa di diverso e cioè l'aggiunta delle parole « dalla visione », che a me appaiono necessarie se si vuole essere più espliciti.

ANTONICELLI. Per la verità, non vedo la necessità di queste ulteriore aggiunta: è già detto infatti nell'articolo che si tratta di proiezioni. Piuttosto mi pareva eccellente il testo formulato dal senatore Ferroni con la dizione più asseverativa « stabilisce » in sostituzione dell'altra « può stabilire ». Concordo peraltro anche io sulla necessità di aggiungere alla parola « minori » le altre « degli anni 18 »: presento quindi un emendamento in tal senso.

FERRONI. Io insisto invece nel ritenere che la dizione « minori » sia sufficientemente chiara.

DE ZAN, *relatore alla Commissione*. Desidero far presente al senatore Ferroni che la esclusione deve essere veramente eccezionale: almeno io me lo auguro. Ritengo pertanto che attribuire ad un individuo la responsabilità di distinguere se la limitazione di cui trattasi debba essere per i minori

di 14 anni o per i minori di 18 anni mi pare eccessivo. In altri termini, nel momento in cui fissiamo la limitazione per i minori di anni 18, di fatto noi diamo una interpretazione abbastanza estensiva, vogliamo cioè rendere la disposizione eccezionale. Sono quindi del parere che la proposta dei senatori Gianquinto e Antonicelli di precisare « minori degli anni 18 » sia senz'altro opportuna per evitare anche eventuali interpretazioni estensive.

L'emendamento del senatore Ferroni, dovrebbe pertanto suonare come segue: « Il Consiglio direttivo della Biennale stabilisce eventuali limitazioni per i minori di diciotto anni ».

ANTONICELLI. Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Gianquinto dichiaro che voterò a suo favore perchè, come principio generale, sono contrario alla censura. Per quanto si riferisce peraltro all'emendamento subordinato presentato dal senatore Ferroni, dichiaro di essere favorevole alla formulazione suggerita dal senatore De Zan, che prevede la precisazione minori degli anni 18, già da me in precedenza prospettata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal senatore Gianquinto tendente a sopprimere le parole « tenuto conto del divieto ai minori di 18 anni ».

Metto ai voti dunque la pura e semplice soppressione di tali parole.

(Non è approvato).

CARRARO. Dichiaro di non insistere nella mia proposta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Ferroni che, dopo le modifiche suggerite dai senatori Gianquinto, Antonicelli e De Zan, risulta del seguente tenore: « Il Consiglio direttivo della Biennale stabilisce eventuali limitazioni per i minori di diciotto anni ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 34 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Dopo l'articolo 34 i senatori Codignola e Ferroni propongono di inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 34-bis.

Nella prima applicazione della presente legge il Consiglio di cui all'articolo 10 entra in funzione entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

Scaduto tale termine è sufficiente l'avvenuta designazione di almeno cinque dei suoi membri per consentire il funzionamento del Consiglio, fino al suo completamento.

Successivamente, ove non si sia verificata la designazione del nuovo Consiglio all'atto della scadenza o alla decadenza di quello in carica, quest'ultimo provvederà ai compiti di ordinaria amministrazione per il tempo necessario alla designazione del nuovo Consiglio.

In proposito desidero ricordare agli onorevoli colleghi che il penultimo comma dell'articolo 10 venne stralciato da quel contesto con l'intesa che sarebbe stato trasferito, con una diversa formulazione, tra le disposizioni transitorie e finali come articolo 34-ter. Il penultimo comma dell'articolo 10 recita: « Finchè il nuovo Consiglio non sia costituito nei modi indicati, sono prorogati i poteri del precedente Consiglio esclusivamente per la ordinaria amministrazione ».

FERRONI. L'articolo 34-bis da me presentato riveste una notevole importanza in quanto mette l'Ente in condizione di funzionare, dopo l'elezione dei vari membri, in un tempo relativamente breve: se non si stabilissero infatti dei vincoli del tipo previsto dal testo da me predisposto, il Consiglio si potrebbe trovare nella condizione di non poter procedere alla nomina del Presidente, perchè in mancanza della nomina, da parte di qualche organismo, dei membri di competenza, e pertanto non potrebbe neppure funzionare.

Il comma di maggior rilievo peraltro è il secondo, che sarà di stimolo per i vari enti che debbono procedere alle designazioni: se infatti essi non vi provvederanno al più presto perderanno la possibilità di tale decisione iniziale.

PRESIDENTE. Potremmo accostare questo articolo all'articolo 10.

FERRONI. Lo stabiliremo in sede di coordinamento.

GIANQUINTO. La prima parte dell'articolo riguarda, però, una norma transitoria.

PRESIDENTE. Potremmo dividere l'articolo in due parti.

GIARDINA. Sopprimerei la prima parte dell'articolo, cioè le parole: « Nella applicazione della presente legge ... ».

GIANQUINTO. Resta sempre una norma transitoria. Direi di non sottillizzare tanto. Agganciamo tutto all'articolo 10.

CARRARO. Comprendo la preoccupazione del senatore Ferroni, però non riesco bene ad afferrare il funzionamento di questa norma che peraltro, come osservava anche il senatore Giardina, dovrebbe essere applicabile in ogni caso di rinnovo del Consiglio e non solo nella prima applicazione della legge. Vi dovrebbe essere poi una norma di carattere generale nella quale stabilire che il Consiglio può comunque funzionare quando siano stati designati almeno sette dei suoi membri. Non è questione insomma di prima applicazione.

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Entro quanto tempo si nomina il primo Consiglio?

CARRARO. Il primo Consiglio deve essere nominato entro tre mesi; il resto dell'articolo, però, prevede una norma che non è di carattere transitorio. Per una migliore collocazione nel contesto del provvedi-

mento sarebbe pertanto opportuno stralciare il primo comma dell'emendamento in esame ed inserirlo tra le norme transitorie accostando poi gli altri commi all'articolo 10.

G I A N Q U I N T O . Anche il secondo comma, a mio avviso, dovrebbe essere inserito tra le norme transitorie.

C A R R A R O . A mio avviso sarebbe preferibile dire: « Il Consiglio di amministrazione può deliberare quando siano presenti almeno sei dei suoi membri elettivi », cioè la metà più uno.

G I A N Q U I N T O . Allora i cooptati non concorrerebbero alle elezioni del Presidente e non concorrerebbero nemmeno alla formazione del numero legale.

L'unica differenza che avete sancito fra membri elettivi e cooptati è proprio quella relativa alle elezioni del Presidente (il Presidente dovrà essere eletto soltanto dai membri eletti); al di là di questa esclusione, il disegno di legge sancisce parità di diritti tra tutti i membri del Comitato direttivo. Ora, introducendo qui un'altra norma secondo la quale il numero legale si raggiunge tenendo conto solo dei membri eletti presenti si vuole aggravare la posizione di inferiorità dei membri cooptati.

G I A R D I N A . La proposta del senatore Ferroni tende alla soluzione di un problema che si può presentare nel caso in cui gli enti che devono designare non designino.

G I A N Q U I N T O . Ma il problema che prospetta il senatore Carraro è diverso, perchè egli vuole limitare le prerogative dei membri cooptati.

F E R R O N I . L'intenzione dei proponenti è ben chiara: noi cioè ci preoccupiamo che anche in questo settore si verifichi quello che purtroppo molto spesso nel corso della nostra vita di amministratori abbiamo dovuto constatare. Numerosi, ad esempio, sono gli ospedali ancora sottoposti a gestione commissariale perchè qualche ente non ha designato i suoi membri dando così buon

gioco alle prefetture, al Governo, eccetera, di mantenere dei commissari a tempo indefinito. Noi — ripeto — non vogliamo che questo avvenga, ma vogliamo che almeno una parte del Consiglio sia in grado di mettere l'ente in condizione di funzionare.

C A R R A R O . Io proporrei di inserire una norma transitoria, come primo comma dell'articolo 34-ter, e un'appendice all'articolo 10 del seguente tenore: « In ogni caso in cui si debba provvedere alla rielezione del Consiglio di amministrazione questo può procedere alla nomina del Presidente e dei membri cooptati quando siano stati designati entro tre mesi dalla scadenza del Consiglio precedente e in caso di difetto... ».

G I A N Q U I N T O . Non sono d'accordo.

C A R R A R O . Faccio presente al senatore Gianquinto che l'articolo 34-ter proposto dal senatore Ferroni contiene una norma transitoria e una norma di carattere non transitorio.

G I A N Q U I N T O . Appunto. La norma transitoria pertanto la inserirei dopo l'articolo 34, come articolo 34-ter e quella non transitoria dopo l'ultimo comma dell'articolo 10. Ritengo che questo sia sufficiente.

C A R R A R O . Ma non si può riportare integralmente alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 10 il secondo comma dell'articolo 34-ter nel testo proposto dal senatore Ferroni. Esso infatti inizia: « Scaduto tale termine... »; ora, di quale termine si tratta? Bisogna, a mio parere, specificarlo.

G I A N Q U I N T O . In effetti, secondo me, sia il primo che il secondo comma dell'articolo in questione contengono una disposizione transitoria.

C A R R A R O . Intanto io formulerei il primo comma in modo diverso e precisamente: « Nella prima applicazione della presente legge il Consiglio direttivo di cui all'articolo 10 è nominato entro tre mesi dal-

l'entrata in vigore della legge medesima ». Mi pare infatti che l'espressione « è nominato » sia più esatta di quella « entra in funzione » usata nel testo in esame.

**G I A N Q U I N T O .** Il Consiglio però può essere nominato e non entrare in funzione.

**F E R R O N I .** Peraltro, se entra in funzione è evidente che è stato nominato.

**G I A N Q U I N T O .** Può verificarsi il caso che siano stati nominati i dieci membri ma che nessuno di questi abbia potere di iniziativa per il suo insediamento.

**C A R R A R O .** Questa norma non è prevista però per l'ipotesi prospettata dal senatore Gianquinto, ma per l'ipotesi in cui il Consiglio non sia nominato nella sua interezza. Comunque, anche nel caso in cui il Consiglio sia stato nominato nella sua interezza, se non viene presa da nessuno l'iniziativa del suo insediamento, non è certo possibile evitare questo evento.

**G I A N Q U I N T O .** Intanto però si stabilisce il principio che il Consiglio deve funzionare entro tre mesi.

**C A R R A R O .** In tal modo, però, la dizione sostenuta dal senatore Gianquinto non concorderebbe più con quella del comma successivo. Mentre nel primo comma infatti si direbbe: « entra in funzione » nel secondo si direbbe invece: « Scaduto tale termine è sufficiente l'avvenuta designazione di almeno cinque dei suoi membri per consentire il funzionamento del Consiglio, fino al suo completamento ». A mio avviso, si dovrebbe prevedere che in ogni caso di vacanza in seno al Consiglio, alla nuova nomina si deve provvedere entro tre mesi e nell'ipotesi in cui non vi si provveda è sufficiente che siano nominati cinque membri ».

**G I A N Q U I N T O .** Non è possibile perchè è stata già approvata una disposizione in base alla quale, scaduto il Consiglio di amministrazione, il medesimo rimane in

carica per l'ordinaria amministrazione fino a che non è eletto quello nuovo.

**P R E S I D E N T E .** Faccio presente al senatore Gianquinto che, come ho già detto, questa norma è stata per l'appunto stralciata dall'articolo 10, già approvato, per essere esaminata in questa sede. Essa prevede: « Finchè il nuovo Consiglio non sia costituito nei modi indicati, sono prorogati i poteri del precedente Consiglio esclusivamente per l'ordinaria amministrazione ».

**C A R R A R O .** Comprendo la possibilità di una *prorogatio* dei poteri per provvedere ai compiti di ordinaria amministrazione; ma non ritengo opportuno che non si fissi, anche nel caso di rinnovo e non solo per la prima applicazione della legge, un termine entro il quale è sufficiente che sia nominato un certo numero di membri (sul quale ci metteremo eventualmente d'accordo) perchè il nuovo Consiglio possa funzionare con la pienezza dei poteri e non solo per l'ordinaria amministrazione.

**G I A N Q U I N T O .** Va bene: sono d'accordo.

**C A R R A R O .** Il testo della norma transitoria che, come articolo 34-ter, dovrebbe essere inserita pertanto tra le disposizioni transitorie e finali potrebbe essere il seguente: « Nella prima applicazione della presente legge il Consiglio direttivo di cui all'articolo 10 è nominato ed entra in funzione entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima ». Si dovrebbe poi inserire una norma di carattere permanente col seguente dispositivo: « In ogni caso di cessazione del Consiglio dalle funzioni, la rielezione . . . ».

**F E R R O N I .** A mio avviso, però, è necessario mantenere il secondo comma dell'articolo 34-ter da me proposto conseguenzialmente al primo, almeno per la prima applicazione della legge. Successivamente si potrà dire: « Tale norma vale anche in caso . . . ».

G I A N Q U I N T O . Quanto dice il senatore Ferroni, secondo me, è esatto. Bisogna infatti tenere conto del fatto che il secondo comma costituisce una sanzione per la mancata nomina di tutto il Consiglio.

C A R R A R O . Si tratta però di un problema generale e non di un problema specifico, transitorio.

F E R R O N I . Non vorrei però che diventasse una norma permanente.

P R E S I D E N T E . Ma è evidente che se si stabilisce una norma permanente questa vale anche per la prima applicazione.

F E R R O N I . Insisto nel dire che il secondo comma è il centro di tutto l'articolo.

C A R R A R O . Riterrei però opportuno — e mi pare che su questo sia d'accordo anche il senatore Gianquinto — porlo come norma permanente, stabilendo che in ogni caso in cui venga a cessare il Consiglio, per dimissioni, per scadenza, per scioglimento...

G I A N Q U I N T O . Lasciamo il primo e il secondo comma come norme transitorie e poi inseriamo un'altra norma ordinaria, per disciplinare l'ipotesi da lei sollevata, senatore Carraro.

F E R R O N I . D'accordo.

C A R R A R O . Per quanto riguarda il secondo comma mi sembra che i cinque membri in esso previsti siano insufficienti perchè non costituiscono neanche la metà più uno.

G I A N Q U I N T O . Il senatore Ferroni faceva riferimento a cinque perchè nel caso della prima applicazione i membri eletti sono dieci.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. Considerando ora la seconda ipotesi possiamo arrivare a sette.

F E R R O N I . D'accordo.

C A R R A R O . Credo che in ogni caso sia opportuno che il Consiglio, che è investito del potere di nominare il Presidente e di fare le cooptazioni, venga almeno nominato nella sua maggioranza e cinque non rappresenta la maggioranza su dieci.

G I A N Q U I N T O . Stabiliamo sei per la norma transitoria.

D E Z A N , *relatore alla Commissione*. È necessario che il numero sia dispari.

C A R R A R O . Fissiamo sette membri in ogni caso.

Istituzionalizzare una quantità che è divisibile per due e che quindi non è idonea ad esprimere una maggioranza mi pare poco opportuno: il numero di sette, quindi, ritengo che sia giusto.

F E R R O N I . Il numero di sette mi trova consenziente.

P R E S I D E N T E . Allora la norma transitoria proposta dal senatore Carraro è la seguente:

Art. 34-bis.

Nella prima applicazione della presente legge, il Consiglio direttivo di cui all'articolo 10 è nominato ed entra in funzione non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Scaduto tale termine prima che siano state completate le designazioni, per l'entrata in funzione del Consiglio, e in attesa del suo completamento, è sufficiente che siano stati designati almeno sette membri.

F E R R O N I . D'accordo: ritiro quindi il mio emendamento per la parte che resta assorbita nell'emendamento del senatore Carraro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 34-bis nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Resta ora da definire la norma di carattere ordinario.

CARRARO. Potremmo agganciare tale norma all'articolo 12 in cui si parla del caso di vacanza. Il testo, da inserire a mio avviso, dopo il primo comma potrebbe essere così formulato:

« Nel caso di scadenza, di dimissioni o di decadenza del Consiglio in carica, si provvede alla sua rielezione entro tre mesi. Nel corso di questo periodo di tempo il Consiglio scaduto rimane in carica per l'ordinaria amministrazione ».

GIANQUINTO. Deve rimanere in carica per l'ordinaria amministrazione sino a che non siano eletti almeno sette membri del nuovo Consiglio.

PRESIDENTE. Si potrebbe precisare che si provvede alla sua sostituzione entro tre mesi e che il nuovo Consiglio è costituito con la nomina di almeno sette membri.

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Alla scadenza o alla decadenza del Consiglio il nuovo Consiglio dovrà essere nominato entro tre mesi; per la sua entrata in funzione sarà sufficiente la nomina di sette membri. Fino a quel momento, infatti, all'ordinaria amministrazione provvederà il passato Consiglio.

FERRONI. Non ci si può riferire in questo alla norma transitoria che abbiamo approvato adesso?

CARRARO. Semmai è la norma transitoria che si deve riferire a quella ordinaria.

PRESIDENTE. Un testo ipotizzabile potrebbe essere il seguente: « Alla scadenza o alla decadenza del Consiglio in carica si provvede alla sua sostituzione entro tre mesi. Fino alla sua entrata in fun-

zione rimane in carica il precedente per l'ordinaria amministrazione ».

GIANQUINTO. Tra queste ipotesi deve essere esclusa quella di scioglimento perchè abbiamo già detto che in caso di scioglimento si nomina una commissione provvisoria di gestione e che il nuovo Consiglio deve essere eletto entro sei mesi non prorogabili.

PRESIDENTE. Il senatore Carraro ha presentato il seguente testo:

« Alla costituzione del nuovo Consiglio si provvede entro tre mesi dal termine del mandato o, comunque, dalla decadenza del precedente. Scaduto tale termine prima che le designazioni siano state completate, per l'entrata in funzione del nuovo Consiglio e in attesa del suo completamento, è sufficiente che siano stati designati almeno sette membri.

Fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione il Consiglio uscente.

Relativamente alle ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 13-bis, restano ferme le procedure stabilite da tale articolo ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti tale norma aggiuntiva, da inserire fra le disposizioni ordinarie, con l'intesa che, in sede di coordinamento verrà collocata dopo il primo comma dell'articolo 12.

(È approvata).

I senatori Codignola e Ferroni hanno presentato un emendamento tendente ad inserire dopo l'articolo 34 il seguente articolo aggiuntivo:

« Il contributo dello Stato di cui alla lettera b) dell'articolo 6 è fissato in complessive lire 1 miliardo annue e sarà iscritto per lire 750 milioni nel capitolo... del bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo, e per lire 250 milioni nel capitolo... del bilancio del Ministero della pubblica istruzione ».

FERRONI. Dal momento che il Governo ha presentato sulla stessa mate-

ria un suo emendamento, più completo del nostro, dichiaro di ritirarlo.

**PRESIDENTE.** Dopo l'articolo 34, il Governo ha presentato due articoli aggiuntivi 34-ter e 34-quater. Ne do lettura separatamente.

Art. 34-ter.

Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 6, punto *b*), partire dal 1971, è fissato in lire 1.000 milioni e viene iscritto in ragione di lire 250 milioni e lire 750 milioni rispettivamente nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ed in quello del turismo e dello spettacolo.

Nel predetto contributo di lire 1.000 milioni restano assorbiti quello di lire 120 milioni previsto dall'articolo 45, lettera *l*), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, quello di lire 50.000.000 di cui all'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e quello di lire 160 milioni di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1081.

Con decreti del Ministro del tesoro, su proposte dei Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme stanziare negli stati di previsione dei Ministeri anzidetti.

**GIANQUINTO.** A mio avviso sarebbe stato più opportuno, però, che il maggior onere finanziario fosse iscritto sull' bilancio della Pubblica istruzione piuttosto che su quello del Turismo e dello spettacolo.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 34-bis presentato dal Governo.

(È approvato).

Art. 34-quater.

All'onere di lire 670 milioni derivante dall'aumento del contributo statale di cui all'

l'articolo precedente, si fa fronte, per l'anno finanziario 1971, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Quanto alla successione degli articoli aggiuntivi testè approvati, proporrei un diverso ordine, più coerente sotto il profilo delle connessioni normative: l'articolo 34-bis dovrebbe essere inserito dopo l'articolo 34-quater.

Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

Nella prima applicazione della presente legge, il regolamento degli uffici e del personale di cui all'articolo 11-bis è formulato, dal Consiglio direttivo, entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento ed è approvato, con le modalità stabilite dal secondo comma del predetto articolo, entro il termine massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Nella prima attuazione della presente legge e non oltre il quarto mese dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del regolamento, il personale di ruolo e non di ruolo in servizio, assunto anteriormente al 1° gennaio 1967, viene inquadrato, anche se sprovvisto dei requisiti di età e dei titoli di studio, nei posti previsti dalle tabelle annesse al regolamento stesso e con le mansioni esercitate sino al 31 dicembre 1969, fatti salvi i successivi diritti di carriera.

A questo articolo il Governo a presentare un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma. Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 35, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 36.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Art. 37.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

R O M A N O . Chiedo al Presidente di sottoporre alla Commissione la proposta di

trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

P R E S I D E N T E . Ricordo al senatore Romano che nel corso di una precedente seduta i Gruppi liberale e del Movimento sociale hanno manifestato una netta opposizione in merito.

Una decisione in ordine a tale richiesta di passaggio del provvedimento alla sede deliberante potrà essere adottata dopo aver nuovamente sentito l'avviso anche dei senatori appartenenti ai citati gruppi politici.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. ENRICO ALFONSI